

Bruxelles, 18 novembre 2025
(OR. en)

15535/25
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0353 (NLE)

ESPACE 81
EEE 29
RECH 506
COMPET 1172
IND 510
EU-GNSS 21
TRANS 551
AVIATION 158
MAR 159
TELECOM 403
MI 913
CSC 598
CSCGNSS 11
CSDP/PSDC 706

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 696 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, che stabilisce le regole di partecipazione del Regno di Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 696 annex.

All.: COM(2025) 696 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.11.2025
COM(2025) 696 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, che stabilisce le regole di partecipazione del Regno di Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura

Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia che stabilisce le regole di partecipazione del Regno di Norvegia al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA (di seguito "Unione"),

da una parte,

e

IL REGNO DI NORVEGIA (di seguito "Norvegia")

dall'altra,

in seguito denominate congiuntamente "parti",

RICONOSCENDO la partecipazione della Norvegia al programma spaziale dell'Unione,

RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale,

RAMMENTANDO il regolamento (UE) 2021/696¹ che istituisce il programma spaziale dell'Unione (di seguito "regolamento sullo spazio") e il regolamento (UE) 2023/588² che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura (di seguito "regolamento sulla connettività sicura"),

RICONOSCENDO che la Norvegia contribuisce finanziariamente alle attività derivanti dal programma dell'Unione per una connettività sicura e dalla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione di cui alla decisione del Comitato misto SEE n. xx/2025 del xx 2025 che modifica il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "accordo SEE"),

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo SEE quale base giuridica e istituzionale per rafforzare e ampliare la cooperazione tra l'Unione e la Norvegia nel settore della connettività sicura,

RAMMENTANDO l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (di seguito "accordo sulla sicurezza delle informazioni"), firmato il 22 novembre 2004 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2004,

¹ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj>).

² Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj>).

RAMMENTANDO le modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate scambiate tra il Regno di Norvegia e l'Unione (di seguito "modalità in materia di sicurezza"), concordate il 22 ottobre 2004,

RICONOSCENDO che la decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio stabilisce le responsabilità che il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("AR") devono esercitare per prevenire una minaccia alla sicurezza dell'Unione o di uno o più Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più Stati membri o ogniqualvolta il funzionamento del sistema o la fornitura di servizi governativi può incidere sulla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, si applica la decisione (PESC) 2021/698, come stabilito all'articolo 35 del regolamento sullo spazio e all'articolo 31 del regolamento sulla connettività sicura,

RICONOSCENDO l'interesse della Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e ai servizi dell'Unione per una connettività sicura,

DESIDEROSI di stabilire un accordo bilaterale sulla partecipazione della Norvegia al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Norvegia al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione, nonché per l'accesso della Norvegia ai servizi governativi dell'Unione per una connettività sicura e ai servizi GOVSATCOM.

2. La Norvegia è un partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura e un partecipante GOVSATCOM nella misura in cui autorizza gli utenti di capacità governative del programma dell'Unione per una connettività sicura o gli utenti GOVSATCOM o fornisce capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte degli impianti del segmento di terra.

3. I diritti concessi in virtù del presente accordo non pregiudicano il programma dell'Unione per una connettività sicura e la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione. L'accordo non conferisce alla Norvegia alcun potere decisionale relativamente al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione.

4. Il presente accordo non pregiudica il quadro giuridico e la struttura istituzionale del programma dell'Unione per una connettività sicura e della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione istituiti dal diritto dell'Unione, dai pertinenti atti dell'Unione integrati nell'accordo SEE o dalle misure adottate per l'attuazione degli atti dell'Unione. Il presente accordo lascia altresì impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili dell'Unione che danno attuazione agli impegni di non proliferazione e al controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso.

5. L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che fanno parte dell'infrastruttura governativa sviluppata nell'ambito del programma dell'Unione per una connettività sicura, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla connettività sicura e nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione.

6. Il presente accordo non modifica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

1. "polo GOVSATCOM": un polo GOVSATCOM quale definito all'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2021/696;
2. "Agenzia": l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale istituita dal regolamento (UE) 2021/696;
3. "informazioni classificate UE" o "ICUE": informazioni classificate UE o ICUE quali definite all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2021/696;
4. "informazioni sensibili non classificate": informazioni sensibili non classificate quali definite all'articolo 2, punto 26), del regolamento (UE) 2021/696;
5. "token": l'unità utilizzata come pagamento o indennizzo dei servizi GOVSATCOM, quale definita all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione³;
6. "controllo": possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
7. "struttura di gestione esecutiva": organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, o a qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
8. "paese terzo": qualsiasi paese ad eccezione della Norvegia o di qualsiasi Stato membro dell'UE o di qualsiasi altro Stato EFTA-SEE che partecipa, a seconda dei casi, alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione o al programma dell'Unione per una connettività sicura;
9. "componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione" o "GOVSATCOM": la componente GOVSATCOM istituita dal regolamento (UE) 2021/696;
10. "partecipante GOVSATCOM": partecipante ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/696;
11. "programma dell'Unione per una connettività sicura": il programma istituito dal regolamento (UE) 2023/588;

³ GU L 141 del 31.5.2023, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1055/oj

12. "partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura": partecipante ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/588.

Articolo 3

Ambito della cooperazione

Il presente accordo disciplina la partecipazione della Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura, nonché l'accesso della Norvegia ai servizi governativi dell'Unione per una connettività sicura e ai servizi GOVSATCOM.

Esso integra la decisione del Comitato misto SEE n. xx/2025 del xx.

Articolo 4

Connettività sicura dell'Unione e partecipazione a GOVSATCOM

La Norvegia è un partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura e un partecipante GOVSATCOM ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sulla connettività sicura e dell'articolo 68 del regolamento sullo spazio in quanto autorizza gli utenti dei servizi governativi dell'Unione per la connettività sicura o dei servizi GOVSATCOM o fornisce capacità, siti o strutture.

La definizione delle priorità relativamente ai servizi contemplati dal presente accordo tra gli utenti autorizzati dalla Norvegia è determinata e attuata dalla Norvegia.

Articolo 5

Autorità competente per la connettività sicura

La Norvegia designa un'autorità competente per la connettività sicura.

L'autorità competente per la connettività sicura garantisce che:

- a) l'uso dei servizi contemplati dal presente accordo sia conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sulla connettività sicura e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio;
- b) siano determinati e gestiti i diritti di accesso ai servizi contemplati dal presente accordo;
- c) le apparecchiature degli utenti necessarie per l'uso dei servizi contemplati dal presente accordo e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sulla connettività sicura e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio;
- d) sia istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura.

Articolo 6

Servizi governativi

1. I servizi contemplati dal presente accordo sono forniti ai partecipanti di cui all'articolo 4 conformemente alle norme stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1053 della Commissione e nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione.
2. L'accesso ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi dell'Unione per la connettività sicura è subordinato al rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso conformemente al presente articolo.
3. I seguenti soggetti possono essere autorizzati come utenti dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi dell'Unione per la connettività sicura:
 - (a) un'autorità pubblica della Norvegia o un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica in Norvegia; e
 - (b) una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui alla lettera a).
4. Gli utenti dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi dell'Unione per la connettività sicura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono debitamente autorizzati dalla Norvegia a utilizzare tali servizi e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sulla connettività sicura e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio.

Articolo 7

Fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare

L'Unione può acquisire capacità e servizi di comunicazione satellitare nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione forniti dai soggetti seguenti:

- a) la Norvegia in qualità di partecipante GOVSATCOM di cui all'articolo 68 del regolamento sullo spazio; e
- b) le persone giuridiche norvegesi debitamente accreditate per fornire capacità o servizi di comunicazione satellitare conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 37 del regolamento sullo spazio, che avviene in conformità dei requisiti generali di sicurezza per la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio.

Il sistema che fornisce tali capacità e servizi è considerato un sistema che fornisce servizi governativi se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1054 della Commissione⁴, nella quale per Stato membro si intende lo Stato membro o la Norvegia.

Articolo 8

Capacità pertinenti per i servizi

La Commissione europea definisce il numero totale di token da distribuire per i prossimi periodi programmatici in funzione del bilancio disponibile e delle condizioni dei contratti e degli accordi conclusi con i fornitori di risorse.

⁴ GU L 141 del 31.5.2023, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1054/oj.

La Norvegia riceve una percentuale (in token) della quota totale degli Stati membri stabilita nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione⁵ e nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1053 della Commissione⁶.

Articolo 9

Maggiore copertura della regione artica

L'infrastruttura governativa dell'Unione per una connettività sicura può includere elementi aggiuntivi per migliorare la copertura a bassa latenza nella regione artica.

Qualsiasi contributo finanziario aggiuntivo necessario per la progettazione, lo sviluppo, la diffusione e lo sfruttamento di tali elementi è stabilito mediante decisione del comitato misto di cui all'articolo 18 che modifica il presente articolo conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, e attuato in linea con l'articolo 12.

Articolo 10

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per i soggetti norvegesi

Al presente accordo si applicano l'articolo 24 del regolamento sullo spazio e l'articolo 22 del regolamento sulla connettività sicura per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e partecipazione nell'ambito dei programmi.

Quando la Commissione europea decide una deroga a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento sullo spazio senza ricorrere alla deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, un soggetto ammissibile soddisfa le condizioni di partecipazione seguenti:

- a) il soggetto giuridico ammissibile è stabilito in Norvegia, così come le relative strutture di gestione esecutiva, o in uno Stato membro dell'UE o in qualsiasi altro Stato EFTA-SEE che partecipa, a seconda dei casi, alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione o al programma dell'Unione per una connettività sicura;
- b) il soggetto giuridico ammissibile si impegna a svolgere tutte le attività pertinenti in Norvegia o in uno Stato membro dell'UE o in qualsiasi altro Stato EFTA-SEE che partecipa, a seconda dei casi, alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione o al programma dell'Unione per una connettività sicura; e
- c) il soggetto giuridico ammissibile non è soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di paese terzo.

Articolo 11

Decisioni di esecuzione

Le pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione applicabili alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura si applicano alle attività attuate a norma del presente accordo.

Articolo 12

Contributo aggiuntivo

⁵ GU L 141 del 31.5.2023, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1055/oj.

⁶ GU L 141 del 31.5.2023, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1053/oj.

Ai sensi del presente accordo la Norvegia può offrire un contributo finanziario aggiuntivo a copertura di elementi aggiuntivi, purché tali elementi aggiuntivi non determinino oneri finanziari o tecnici né ritardi nell'adeguata attuazione della componente interessata. Tale contributo finanziario aggiuntivo è stabilito da una decisione del comitato misto di cui all'articolo 18 che modifica il presente articolo conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, ed è utilizzato per finanziare l'elemento aggiuntivo associato conformemente all'articolo 12 del regolamento sullo spazio e all'articolo 15 del regolamento sulla connettività sicura.

Articolo 13
Spettro radio

1. Le parti convengono di cooperare sulle questioni relative allo spettro radio per quanto riguarda la connettività europea sicura nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
2. In tale contesto le parti tutelano le assegnazioni di frequenze necessarie per i sistemi di connettività sicura europei allo scopo di garantire agli utenti la disponibilità dei servizi di tali sistemi.
3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza di proteggere lo spettro radio utilizzato dalla connettività sicura da perturbazioni e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.
4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

La Norvegia concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 15
Sicurezza

1. Le parti proteggono i sistemi di connettività sicura da minacce quali abusi, interferenze, perturbazioni e atti ostili. Di conseguenza le parti adottano tutte le misure praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi dell'Unione per una connettività sicura e GOVSATCOM e delle relative infrastrutture e risorse critiche nei loro territori.
2. La Commissione europea intende sviluppare misure per proteggere, controllare e gestire informazioni, tecnologie e risorse sensibili del programma dell'Unione per una connettività sicura e della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione relativamente a eventuali minacce.
3. La Norvegia adotta e applica tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che garantiscano lo stesso grado di sicurezza di quelle applicabili nell'Unione europea.

Articolo 16

Partecipazione ai comitati

I rappresentanti della Norvegia sono invitati a partecipare in qualità di osservatori ai comitati e ai gruppi di lavoro istituiti per la gestione, lo sviluppo e l'attuazione delle attività nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura conformemente alle pertinenti norme e procedure e senza diritto di voto.

La Norvegia partecipa, senza diritto di voto, al comitato di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia per quanto riguarda le parti pertinenti della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura. La partecipazione è limitata in conformità della politica della necessità di conoscere stabilita per la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e per il programma dell'Unione per una connettività sicura e rispetta il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 17

Misure di salvaguardia

1. Ciascuna parte, previa consultazione del comitato misto di cui all'articolo 18, può adottare le opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più disposizioni del presente accordo, qualora constati che l'altra parte non rispetta gli obblighi che le incombono in virtù del presente accordo. Dopo l'adozione delle misure di salvaguardia, le parti avviano senza indugio consultazioni reciproche in seno al comitato misto al fine di ripristinare quanto prima l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo.

2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. Le parti proseguono gli sforzi per risolvere la controversia conformemente all'articolo 19.

Articolo 18

Comitato misto

1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti ufficiali di ciascuna parte la cui necessità di conoscere è stabilita.

2. Il comitato misto sovrintende al funzionamento del presente accordo e costituisce la sede in cui le parti si scambiano opinioni e informazioni su qualsiasi questione sollevata da una delle parti per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo.

3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati, i quali lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni. Il comitato misto stabilisce il mandato di tali sottocomitati.

4. Gli articoli 9 e 12 possono essere modificati mediante decisione del comitato misto. Tale

modifica entra in vigore trenta giorni a decorrere dal giorno dell'adozione.

5. Il comitato misto si riunisce due volte l'anno, o più spesso se necessario, su richiesta di una delle parti.

6. Il comitato misto è la sede per rispondere alle richieste di assistenza tecnica presentate dalla Norvegia.

Articolo 19

Risoluzione delle controversie

La risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dalle condizioni, dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo o ad esse connesse è effettuata unicamente mediante consultazione tra le parti e non è deferita ad alcun giudice nazionale o internazionale né a terzi a fini di risoluzione.

Articolo 20

Entrata in vigore, modifica e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Eventuali modifiche del presente accordo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne.
3. Il presente accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2027. Esso è automaticamente prorogato per ulteriori periodi successivi di [10] anni, a meno che una delle parti non notifichi per iscritto all'altra parte la propria intenzione di non prorogare il presente accordo al più tardi [3] mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un periodo successivo di [10] anni.
4. Ciascuna parte può notificare all'altra parte per iscritto la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto [3] mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
5. Al termine del relativo periodo di validità a norma del paragrafo 3 o in seguito alla relativa denuncia a norma del paragrafo 4, le parti applicano l'accordo a tutti i progetti, le azioni e le attività finanziati nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura o del presente accordo, fino alla fine degli accordi contrattuali relativi a tali progetti, azioni e attività.
6. Nel caso in cui il regolamento sullo spazio, il regolamento sulla connettività sicura o le decisioni di esecuzione di cui al presente accordo siano modificati, abrogati o altrimenti rivisti, i riferimenti al regolamento sullo spazio, al regolamento sulla connettività sicura o alle decisioni di esecuzione di cui al presente accordo si intendono fatti all'atto o agli atti modificati, abrogati o altrimenti rivisti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a...., addì... In duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per il Regno di Norvegia